



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**Istituto Comprensivo Statale
Ad Indirizzo Musicale
"A. De Gasperi - A. Pecoraro"
PALERMO**

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

*in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)*

PREMESSA

La Scuola esercita il suo valore educativo creando un clima sereno ed accogliente, promuovendo costantemente il confronto, il rispetto, la valorizzazione delle differenze, la responsabilità individuale, la solidarietà e adoperandosi per prevenire comportamenti scorretti e/o inadeguati attraverso una collaborazione attiva con la famiglia.

Nella considerazione di ciò, il presente Regolamento, in un quadro di cultura alla legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole di vita associata, intende prevedere necessari provvedimenti disciplinari da applicare nel caso in cui vengano messi in atto dagli allievi comportamenti ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. Tali provvedimenti hanno finalità educative e tendono al rafforzamento della responsabilità personale, all'acquisizione della consapevolezza dei comportamenti che trasgrediscono le regole e del loro disvalore, al recupero dei valori della convivenza civile e sociale e al consolidamento del senso di appartenenza ad una comunità.

**TITOLO I
ASPETTI GENERALI**

Art. 1 – Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.

2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.

3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) l'individuazione di comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari in riferimento ai doveri ritenuti prioritari all'interno della nostra comunità scolastica.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti principali:

- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 4 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a:

- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- partecipare in maniera attiva alla vita scolastica e a tutte le proposte didattiche programmate;
- essere rispettosi delle regole scolastiche;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e non arrecare danni al patrimonio dell'istituto o altrui;
- avere cura dell'ambiente scolastico;
- avere sempre un comportamento corretto e dignitoso nei confronti dei compagni e di tutto il personale scolastico;
- avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto.

Art. 5 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento individua:

- i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 4;
- le relative sanzioni;
- gli organi competenti ad irrogarle;
- il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 6 - Principi

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando vengano commesse azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'azione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

TITOLO II

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 7 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla Comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura didattica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - l'avvertimento alla famiglia.
2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti su tematiche riconducibili all'infrazione) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b) divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c) divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - d) divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - e) riparazione del danno: interventi di sistemazione dei laboratori della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;

f) risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

3. Si considerano provvedimenti alternativi alla sanzione disciplinare anche:

-la **nota scritta non verbalizzata** (breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione). La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.

- la **nota scritta verbalizzata** (il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione).

4. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

5. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 8 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze.

2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico. L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al docente che ha preso il provvedimento o al Dirigente Scolastico.

3. Agli studenti, così come a tutto il personale scolastico, è fatto divieto di fumare. In caso di violazione del divieto da parte degli studenti può essere previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni.

4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

a) l'intenzionalità del comportamento;

b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;

c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;

d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;

e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento.

5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:

a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse).

b) reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave

violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

Art. 9 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi o di atti di violenza connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 10 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11 - Norme generali in materia di allontanamento dalla Comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.

3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.

5. Nel periodo della sua assenza, lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di informarsi sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.

6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

7. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

8. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre

informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.

9. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.12 – Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. nota sul diario;
- c. ammonizione scritta sul registro di classe;
- d. convocazione dei genitori;
- e. deferimento al Dirigente Scolastico;
- f. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- g. riparazione del danno;
- h. sanzioni alternative;
- i. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
- j. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
- k. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- l. esclusione dallo scrutinio finale;
- m. non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia. L'alunno potrà esporre le proprie ragioni per iscritto.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i), j), k), l), m) l'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) <u>Non osservanza delle disposizioni organizzative</u>		
1. Frequenza non regolare – ritardi sistematici – assenze non giustificate.	1.1 richiamo verbale 1.2 nota sul diario 1.3 convocazione dei genitori	Docente Docente coordinatore Docente coordinatore
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.	2.1 richiamo verbale 2.2 nota sul diario 2.3 ammonizione scritta sul registro	Docente Docente Docente

	diclasse 2.4 convocazione dei genitori	Docente
3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	3.1 richiamo verbale 3.2 nota sul diario 3.3 ammonizione scritta sul registro di classe 3.4 convocazione dei genitori 3.5 deferimento al Dirigente Scolastico 3.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico
4. Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti.	4.1 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e sanzione amministrativa 4.2 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e sanzione amministrativa	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
5. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche.	5.1 richiamo verbale 5.2 nota sul diario 5.3 ammonizione scritta sul registro di classe 5.4 deferimento al Dirigente Scolastico 5.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 5.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici		
1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, uso non adeguato del diario scolastico.	1.1 nota sul diario 1.2 ammonizione scritta sul registro di classe 1.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
2. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	2.1 nota sul diario 2.2 ammonizione scritta sul registro di classe 2.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
3. Mancata restituzione delle comunicazioni scuola/famiglia controfirmate dai genitori.	3.1 richiamo verbale 3.2 nota sul diario 3.3 ammonizione scritta sul registro di classe	Docente Docente Docente coordinatore
4. Manomissione di documenti relativi alle comunicazioni Scuola/famiglia.	4.1 richiamo verbale 4.2 nota sul diario 4.3 ammonizione sul registro di classe 4.4 convocazione dei genitori 4.5 ammonizione del Dirigente Scolastico 4.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg	Docente Docente Docente coordinatore Docente coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
C) Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni		
1. Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri	1.1 richiamo verbale 1.2 nota sul diario 1.3 ammonizione sul registro di classe 1.4 convocazione dei genitori 1.5 ammonizione del Dirigente Scolastico 1.6 sospensione dalle lezioni fino a 15gg 1.7 sospensione fino al termine dell'anno Scolastico 1.8 esclusione dallo scrutinio finale 1.9 non ammissione all'esame di stato	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
2. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui	2.1 richiamo verbale 2.2 nota sul diario e riparazione del danno 2.3 ammonizione sul registro di classe e riparazione del danno 2.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
3. Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico	3.1 richiamo verbale 3.2 nota sul diario 3.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
4. Uso di un linguaggio non consono all'ambientescolastico	4.1 richiamo verbale 4.2 nota sul diario 4.3 ammonizione sul registro di classe 4.4 convocazione dei genitori 4.5 deferimento al Dirigente Scolastico 4.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 4.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola		
1. Mancato rispetto e	1.1 richiamo verbale	Docente

danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature	1.2 nota sul diario 1.3 ammonizione scritta sul registro di classe 1.4 deferimento al Dirigente Scolastico 1.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 1.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
2. Sottrazione di materiali	2.1 richiamo verbale e riparazione del danno 2.2 nota sul diario e riparazione del danno 2.3 ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno 2.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno 2.8 sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
3. Mancata osservanza dell'enorme di sicurezza	3.1 richiamo verbale e riparazione del danno 3.2 nota sul diario e riparazione del danno 3.3 ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno 3.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 3.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Docente

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

TITOLO III PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

sanzione	procedura
----------	-----------

Richiamo verbale	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo.
Nota sul diario	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione.
Ammonizione scritta sul registro di classe	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell’ammonizione con motivazione sul registro di classe – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – convocazione genitori tramite diario o segreteria - annotazione sul registro personale.
Deferimento al Dirigente Scolastico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio o per ammonizione scritta.
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori – ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe – firma genitore
Riparazione del danno	relazione scritta sull’accaduto da parte del docente / collaboratore Scolastico / Dirigente Scolastico / etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.
Sanzione alternativa	relazione scritta sull’accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori – consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	relazione scritta sull’accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell’alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe– discussione e proposta- convocazione C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna

	del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Allontanamento fino al termine dell'annoscolastico	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Allontanamento fino al termine dell'annoscolastico	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Esclusione dallo scrutinio finale	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Non ammissione all'Esame di Stato	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.

Art. 13 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.

6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 14 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 15 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

Art. 17 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

E' istituito apposito ORGANO DI GARANZIA, interno alla scuola, composto dal Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori designati dal Consiglio di Istituto a cui è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

I compiti dell'Organo di garanzia sono:

Decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento;
Formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni.

Per le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o attività alternative (sospensione intervallo fino a 5 gg o attività in favore della comunità scolastica), entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è possibile fare ricorso davanti all'Organo di Garanzia che dovrà deliberare entro 5 giorni.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione o dell'attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 5 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo.

L'Organo di garanzia si riunisce ogni volta in cui è chiamato a decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza. Le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.

L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 18– Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 19 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web. Copia del presente Regolamento deve essere consegnata agli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.